Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

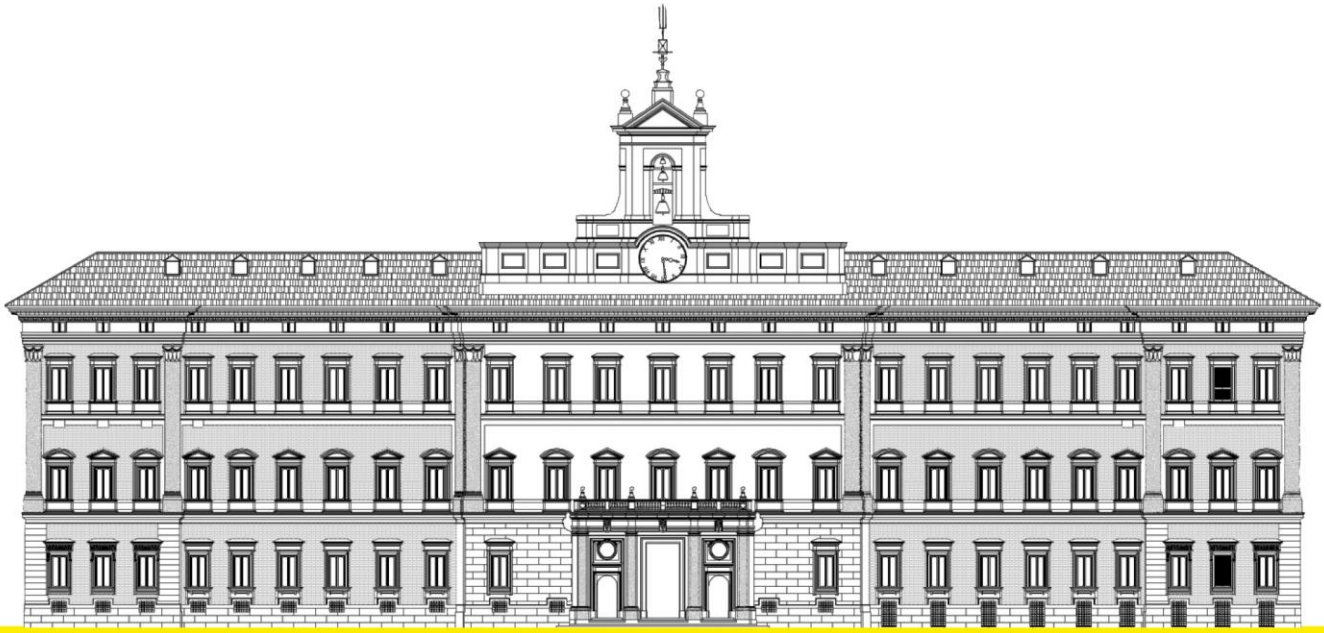

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3133-A

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche

(Conversione in legge del DL n. 177 del 2026)

N. 141 – 18 novembre 2026

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3133-A

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche

(Conversione in legge del DL n. 177 del 2026)

N. 141 – 18 novembre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA ..... **- 3 -**

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI ..... **- 4 -**

ARTICOLO 1-*BIS* (EMENDAMENTO 1.021 RIF.) ..... - 4 -

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONSORZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE IRRIGUE ..... - 4 -

ARTICOLO 2-*BIS* (EMENDAMENTO 2.012) ..... - 7 -

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO E IL RIPRISTINO DEGLI ECOSISTEMI URBANI ..... - 7 -

ARTICOLO 3-*BIS* (EMENDAMENTO 04.010 RIF.) ..... - 10 -

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 95 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, IN MATERIA DI CONCESSIONI IDRICHE. PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2025/2207 ..... - 10 -

ARTICOLI 3-*TER* E 4, COMMA 1, LETTERE *C*-BIS*)* E *C*-TER*)* (EMENDAMENTO 4.05) ..... - 13 -

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE E DI GESTIONE DI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI ..... - 13 -

ARTICOLO 4, COMMA 4-*BIS* (EMENDAMENTO 4.104 RIF.) ..... - 14 -

ARTICOLO 4, COMMA 4-*TER* (EMENDAMENTO 4.114) ..... - 15 -

MISURE TEMPORANEE PER FRONTEGGIARE L'AUMENTO DEI PREZZI DEL BITUME E DEI MATERIALI ENERGETICI, IN RELAZIONE A INTERVENTI CONCERNENTI LE INFRASTRUTTURE STRADALI ..... - 15 -

ARTICOLO 4-*BIS* (EMENDAMENTO 4.031) ..... - 16 -

STOCCAGGIO TEMPORANEO DI MERCURIO METALLICO ..... - 16 -

ARTICOLO 4-*TER* (EMENDAMENTO 4.030) ..... - 16 -

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006 IN MATERIA DI RIFIUTI. PROCEDURA D'INFRAZIONE N. 2024/2097 ..... - 16 -

ARTICOLO 04-*QUATER* (EMENDAMENTO 4.024) ..... - 20 -

CONTRIBUTO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, PER LE IMPRESE CHE UTILIZZANO PLASTICA RICICLATA ..... - 20 -

ARTICOLO 5, COMMA 1 (EMENDAMENTO 5.5) ..... - 22 -

TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEI VALORI DI FONDO DA PARTE DELL'ARPA ..... - 22 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**3133-A**
Titolo:	**Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche**
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per la Commissione di merito:	Battistoni (FI-PPE) e Pizzimenti (LEGA)
Commissione competente:	VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche.

Il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica e del relativo prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è già stato esaminato dalla V Commissione (Bilancio), che non ne ha ancora concluso l'esame.

Per l'analisi dei profili finanziari del testo originario si rinvia alla Nota del Servizio Bilancio dello Stato n. 547 del 16 novembre 2026.

La VIII Commissione (Ambiente), alla quale il provvedimento è stato assegnato in sede referente, ne ha concluso l'esame nella seduta del 17 novembre 2026, apportando modificazioni e integrazioni al testo del decreto-legge. Il provvedimento è ora all'esame dell'Assemblea.

Gli emendamenti approvati dalla VIII Commissione non risultano corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge nel corso dell'esame in sede referente che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1-*bis* (emendamento 1.021 RIF.)
Misure urgenti in materia di consorzi per la tutela del territorio e delle acque irrigue

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, inseriscono l'articolo 62-*bis* nel Codice dell'ambiente[1], prevedendo la facoltà per le regioni e gli enti locali di stipulare convenzioni con i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per lo svolgimento di attività di tutela del territorio e di gestione della rete idrografica.

In particolare, le norme prevedono che le regioni e gli enti locali, fatte salve le disposizioni regionali relative alla delega di funzioni di gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico sulla rete idrografica, possano stipulare, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e per un importo comunque non superiore al 2 per cento del costo degli interventi da realizzare, convenzioni con i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nel rispetto delle competenze dei soggetti istituzionalmente preposti e in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino (comma 1).

Le convenzioni possono avere ad oggetto, tra l'altro, la vigilanza sui corsi d'acqua, anche naturali, appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale e comunale, nonché i connessi compiti di polizia idraulica, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi corsi d'acqua, il controllo e la gestione delle acque e delle opere idrauliche, la realizzazione di nuove opere idrauliche e gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sistemazione dei versanti (comma 2).

Costituiscono parti essenziali delle convenzioni l'individuazione dei corsi d'acqua oggetto degli interventi, delle opere e delle attività da realizzare, delle modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente, nonché delle modalità di monitoraggio, rendicontazione e trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati (comma 3).

Qualora gli interventi ricadano in bacini o sottobacini interessati da un contratto di fiume, le convenzioni ne tengono conto nella definizione delle priorità e delle modalità di attuazione (comma 4).

Le convenzioni non possono avere ad oggetto le attività riguardanti il servizio idrico integrato e le dotazioni dei relativi gestori, né le attività, le opere e i diritti derivanti da provvedimenti concessori dei gestori di infrastrutture idriche primarie di captazione, accumulo e adduzione ad uso plurimo, e non possono comportare, neppure indirettamente, oneri a carico dei gestori medesimi e delle tariffe del servizio idrico (comma 5).

[1] Di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale.

Le convenzioni riguardanti corsi d'acqua sui quali insistono grandi dighe ovvero opere di captazione o adduzione sono stipulate sentiti i relativi gestori, assicurando il coordinamento degli interventi con le regole di esercizio degli invasi e con gli altri strumenti previsti dalla disposizione (comma 6).
Dalle attività affidate ai consorzi sono escluse quelle di competenza delle agenzie per la protezione dell'ambiente (comma 7). Per lo svolgimento delle attività convenzionate, i consorzi possono eseguire lavori in amministrazione diretta o affidarli a operatori economici nel rispetto del codice dei contratti pubblici, nonché stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli (commi 8 e 9).
Si prevede inoltre che dallo svolgimento delle attività convenzionate non possano derivare incrementi dei contributi consortili, salvo specifica deliberazione motivata. I consorzi assicurano la separazione contabile delle attività svolte in convenzione, i cui costi sono integralmente coperti dalle risorse individuate ai sensi del comma 3, senza pregiudizio per l'adempimento delle obbligazioni relative alle forniture idriche all'ingrosso (comma 10).
Le attività devono essere programmate e realizzate in conformità agli obiettivi e alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura (comma 11).
Le norme prevedono, infine, una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 12).
Le disposizioni si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (comma 13).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, inseriscono l'articolo 62-*bis* nel Codice dell'ambiente[2], prevedendo che le regioni e gli enti locali possano stipulare, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e per un importo comunque non superiore al 2 per cento del costo degli interventi da realizzare, convenzioni con i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per lo svolgimento di attività di vigilanza e manutenzione dei corsi d'acqua, gestione delle acque e delle opere idrauliche, realizzazione di nuove opere e prevenzione del dissesto idrogeologico (commi 1 e 2).

[2] Di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale.

Le convenzioni devono individuare gli interventi da realizzare e le modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente (comma 3). Sono inoltre disciplinati il coordinamento degli interventi con i contratti di fiume e con i gestori delle grandi dighe e delle opere di captazione e adduzione, nonché le attività escluse dalle convenzioni, con particolare riferimento al servizio idrico integrato e alle competenze delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (commi da 4 a 7).

I consorzi possono eseguire i lavori in amministrazione diretta o affidarli a operatori economici, nonché stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli (commi 8 e 9). Si prevede inoltre che dalle attività convenzionate non possano derivare incrementi dei contributi consortili, salvo specifica deliberazione motivata, e che i relativi costi siano integralmente coperti dalle risorse individuate nelle convenzioni, assicurando la separazione contabile delle attività (comma 10).

Le attività devono essere conformi alla normativa europea sul ripristino della natura (comma 11).

È infine prevista una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 12), nonché una clausola di salvaguardia per le autonomie speciali (comma 13).

In proposito, si segnala che le disposizioni in esame presentano contenuto sostanzialmente analogo a quelle della proposta di legge C. 2708 che è attualmente all'esame della Camera dei deputati. Si ricorda che, nel corso dell'esame in sede consultiva del citato provvedimento presso la Commissione Bilancio (che non si è ancora concluso con l'espressione del parere), sono stati richiesti[3] elementi di informazione in merito alla natura giuridica dei consorzi interessati e alla loro eventuale inclusione nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, nonché alla possibilità di sostenere gli oneri derivanti dalle convenzioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, tenuto conto della mancata individuazione dei soggetti tenuti a sostenerli e delle relative fonti di finanziamento. Erano stati inoltre richiesti chiarimenti circa l'applicabilità della nuova disciplina

[3] *Cfr.* Resoconto sommario n. 758 – seduta del 4 novembre 2026. Per ulteriori approfondimenti, *cfr.* Analisi degli effetti finanziari n. 137 del 30 ottobre 2026.

alle convenzioni già in essere, al fine di escludere eventuali effetti finanziari derivanti dalla modifica dei rapporti convenzionali preesistenti.

Ciò stante, si fa presente che le disposizioni in esame, rispetto a quelle della predetta proposta di legge, recano ulteriori disposizioni volte a delimitare gli effetti finanziari delle convenzioni, prevedendo che i relativi oneri siano posti a carico dei bilanci degli enti territoriali, entro il limite del 2 per cento del costo degli interventi da realizzare, e che la copertura dei costi sia assicurata nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente. È altresì prevista la separazione contabile delle attività svolte in convenzione, i cui costi devono essere integralmente coperti dalle risorse individuate ai sensi del comma 3.

Al riguardo, pur considerando che la stipulazione delle convenzioni è configurata come una facoltà per le regioni e gli enti locali e che la norma prescrive che i relativi oneri non possano superare il 2 per cento del costo degli interventi da realizzare, andrebbero comunque acquisiti elementi di informazione volti a confermare che le regioni e gli enti locali possano far fronte ai relativi oneri nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurando l'integrale copertura dei costi delle attività affidate ai consorzi, come previsto dal comma 10, e senza pregiudicare gli equilibri di finanza pubblica.

ARTICOLO 2-*bis* (emendamento 2.012)

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio arboreo e il ripristino degli ecosistemi urbani

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, inseriscono nella legge n. 10 del 2013, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, l'articolo 7-*bis*, in materia di tutela del patrimonio arboreo negli spazi verdi urbani.

In particolare, il nuovo articolo 7-*bis*:

- dichiara di interesse pubblico la tutela del patrimonio arboreo presente negli spazi verdi urbani, in considerazione delle funzioni ecologiche, climatiche, paesaggistiche e di conservazione della biodiversità svolte dagli alberi [*cpv.* articolo 7-*bis*, comma 1];
- demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, da adottare entro sessanta giorni, la definizione:

- dei criteri tecnici e delle modalità di esecuzione degli interventi di capitozzatura e potatura drastica;
- delle dimensioni minime delle aree di protezione degli apparati radicali e delle modalità di esecuzione degli interventi autorizzati nelle predette aree;
- delle limitazioni temporali agli interventi di potatura e abbattimento, tenendo conto dei cicli biologici della fauna selvatica, delle condizioni climatiche e delle caratteristiche ecologiche dei territori;
- dei criteri e delle modalità per la sostituzione, ove tecnicamente fattibile, degli esemplari arborei abbattuti a seguito di autorizzazione o perduti per eventi naturali [*cpv.* articolo 7-*bis*, comma 2];

- vieta la capitozzatura e gli interventi di potatura drastica suscettibili di compromettere la vitalità, la stabilità o la struttura fisiologica degli alberi, salvo che siano necessari per esigenze di pubblica incolumità, di sicurezza della circolazione e di gestione fitosanitaria [*cpv.* articolo 7-*bis*, comma 3];
- prevede, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per ciascun albero in caso di inosservanza delle disposizioni del decreto di cui al comma 2, aumentata di un terzo per gli alberi di età accertata di almeno ottanta anni. L'autorità competente a ricevere il verbale di accertamento è il comune, al quale sono integralmente devoluti i proventi, vincolati alla tutela, alla cura, alla manutenzione e all'incremento del patrimonio arboreo negli spazi verdi urbani. Le sanzioni non si applicano qualora gli interventi difformi siano stati eseguiti per motivi di pubblica incolumità [capoverso art. 7-*bis*, commi 4 e 5];
- fa salve le disposizioni regionali e comunali che prevedono livelli di tutela più elevati, nonché le competenze degli enti territoriali in materia di gestione e manutenzione del verde [capoverso art. 7-*bis*, comma 6];
- reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni competenti provvedano all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [capoverso art. 7-*bis*, comma 7].

Si ricorda che l'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1991 prevede che entro il 31 dicembre 2030 non si registri alcuna perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani né della copertura della volta arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani rispetto al 2024 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2031, si consegua una tendenza all'aumento di entrambi gli indicatori.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni inseriscono nella legge n. 10 del 2013, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, l'articolo 7-*bis*, in materia di tutela del patrimonio arboreo negli spazi verdi urbani.

Al riguardo, si osserva che il divieto di capitozzatura e di potatura drastica, nonché le prescrizioni che saranno definite con il decreto di cui al comma 2, si applicano anche agli interventi effettuati dalle amministrazioni pubbliche e, in particolare, dai comuni, in quanto soggetti competenti per la gestione e la manutenzione del verde urbano. Tali previsioni appaiono suscettibili di incidere sulle modalità e sui costi degli interventi a carico delle medesime amministrazioni.

Si fa riferimento, in particolare:

- alle limitazioni tecniche e temporali agli interventi di potatura e abbattimento, che potrebbero richiedere interventi di manutenzione più frequenti o più onerosi;
- alle aree di protezione degli apparati radicali, suscettibili di incidere anche sulla progettazione e sull'esecuzione di opere e lavori pubblici in prossimità delle alberature;
- alla sostituzione degli esemplari abbattuti o perduti per eventi naturali, che potrebbe comportare spese per la fornitura e la messa a dimora di nuovi alberi.

In proposito, considerato che i contenuti del decreto attuativo non sono definiti dalla norma, andrebbero forniti dati ed elementi volti a verificare che i suddetti adempimenti siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento ai commi 4 e 5, andrebbe acquisita conferma che le attività previste dalle disposizioni in esame, comprese quelle di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, possano essere svolte dai comuni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché dei proventi delle sanzioni effettivamente riscossi, nel rispetto del vincolo di destinazione previsto dal comma 5, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si segnala, infine, che andrebbe chiarito se gli obblighi previsti dalle disposizioni in esame debbano trovare applicazione anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche diverse dai comuni, quali gli enti proprietari delle strade, qualora effettuino interventi sul patrimonio arboreo. In caso affermativo, andrebbe acquisita conferma che le predette amministrazioni possano provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che l'eventuale inosservanza dei medesimi obblighi comporterebbe anche nei loro confronti l'applicazione delle sanzioni previste.

ARTICOLO 3-*bis* (emendamento 04.010 RIF.)

Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di concessioni idriche. Procedura di infrazione n. 2025/2207

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, modificano l'articolo 95 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), concernente la pianificazione del bilancio idrico, con riferimento alla procedura di infrazione n. 2025/2207.

In particolare:

- viene abrogato il comma 3, che demanda alle regioni la definizione degli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, nonché delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni alle Autorità di bacino e, per il loro tramite, all'ISPRA;
- viene sostituito il comma 5, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuino il censimento delle utilizzazioni in atto in ciascun corpo idrico sulla base delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ne curino il periodico aggiornamento. È inoltre introdotto l'obbligo di riesame delle concessioni entro ventiquattro mesi dall'adozione dei piani di gestione delle acque e dei loro aggiornamenti e, comunque, entro dodici anni dalla data di rilascio della concessione e, successivamente, a intervalli non superiori a dodici anni. In esito al riesame possono essere disposte, ove necessario, modifiche o limitazioni temporali o quantitative delle derivazioni, senza la corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione demaniale. Le regioni e le province autonome disciplinano le procedure per il riesame, che non modifica la durata della concessione né ne comporta il rinnovo.

  Si ricorda che il comma 5 vigente prevede che le Autorità concedenti effettuino il censimento delle utilizzazioni in atto sulla base dei criteri adottati con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e provvedano successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- vengono inseriti i commi 5-*bis* e 5-*ter*. Viene istituito presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale il registro distrettuale delle concessioni idriche, ai fini della predisposizione dei piani di gestione delle acque e dello svolgimento delle funzioni degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici (comma 5-*bis*). È posto a carico delle amministrazioni pubbliche che detengono dati e informazioni sui

prelievi e sulle restituzioni d'acqua l'obbligo di trasmetterli alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti; il medesimo obbligo si applica ai concessionari, con riferimento ai dati relativi alla propria concessione non già in possesso delle amministrazioni. Per gli usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i dati e le informazioni al Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN), che li mette a disposizione delle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti.

Non è richiesta ai concessionari una nuova trasmissione dei medesimi dati e informazioni già disponibili nel SIGRIAN. Restano fermi gli obblighi di alimentazione e aggiornamento del SIGRIAN previsti dalla disciplina vigente (comma 5-*ter*).

- vengono inseriti i commi 5-*quater* e 5-*quinquies*. Presso l'ISTAT è altresì istituito il registro nazionale delle concessioni idriche, alimentato dai registri distrettuali, i cui dati sono condivisi con l'ISPRA ai fini della trasmissione di dati all'Agenzia europea dell'ambiente e dell'elaborazione del bilancio idrico nazionale. È altresì assicurato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali in materia di programmazione e monitoraggio degli usi irrigui, l'accesso ai dati e alle informazioni del registro nazionale delle concessioni idriche relativi agli usi agricoli, nonché il raccordo di tali dati e informazioni con il SIGRIAN, secondo le modalità definite ai sensi del successivo comma 5-*quinquies* (comma 5-*quater*).

  Si ricorda che nel gennaio 2026 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora (INFR(2025)2207) per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque). Tra i rilievi formulati figurano la mancata previsione della registrazione di tutti i titoli per l'estrazione e l'arginamento delle acque e l'assenza di un riesame periodico delle concessioni, a fronte di periodi di validità che possono raggiungere i 30 o 40 anni.

  È inoltre precisato che per gli usi irrigui restano ferme le cadenze di monitoraggio, trasmissione e aggiornamento previste dalla disciplina vigente in materia di SIGRIAN. I tempi di messa a disposizione dei dati sono coordinati con tali cadenze e con le procedure di validazione, senza introdurre duplicazioni degli adempimenti. Le modalità di scambio assicurano la distinzione tra i dati relativi ai titoli concessori e quelli relativi ai volumi di acqua effettivamente prelevati, utilizzati e restituiti, indicando se il dato sia oggetto di misurazione o di stima (comma 5-*quinquies*).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme modificano l'articolo 95 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), concernente la pianificazione del bilancio idrico, con riferimento alla procedura di infrazione n. 2025/2207.

Al riguardo, pur rilevando che nei confronti dell'Italia è stata aperta una procedura di infrazione in sede europea, potenzialmente suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, si osserva che il riesame periodico obbligatorio delle concessioni sostituisce la revisione, prevista dal testo vigente solo "ove necessario", configurando quindi un adempimento nuovo e ricorrente a carico di regioni e province autonome. In proposito, andrebbe confermato che tali enti possano provvedervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 5-bis, andrebbero acquisiti dati ed elementi di informazione volti a verificare se le Autorità di bacino distrettuali, soggetti inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, siano in grado di provvedere all'istituzione e al periodico aggiornamento dei registri distrettuali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Analogamente, con riferimento ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, andrebbero acquisiti dati ed elementi di informazione volti a verificare la sostenibilità finanziaria dell'istituzione presso l'ISTAT di un registro nazionale informatizzato e georeferenziato, dell'accesso al medesimo registro da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché del raccordo tra il registro stesso e il SIGRIAN. Ciò anche in considerazione dei possibili oneri connessi alla realizzazione, alla gestione e all'aggiornamento del sistema informativo, all'acquisizione e all'elaborazione dei dati, nonché alla predisposizione degli accessi e dei raccordi previsti dalla norma, al fine di verificare che i relativi adempimenti possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Qualora sia confermata la sostenibilità dei predetti adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, andrebbe altresì valutata l'opportunità di inserire una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni in esame.

ARTICOLI 3-*ter* e 4, comma 1, lettere *c*-bis*)* e *c*-ter*)* (emendamento 4.05)
Disposizioni in materia di riutilizzo delle acque e di gestione di rifiuti prodotti dalle navi

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, modificano alcune disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), relativo al riutilizzo dell'acqua. Le norme:

- inseriscono l'articolo 99, comma 1-*bis*, consentendo, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, il riutilizzo dell'acqua per uso industriale nello stesso sito, anche solo per una parte degli scarichi (articolo 3-*ter*, comma 1, cpv. 1-*bis*);
- inseriscono l'articolo 99, comma 1-*ter*, prevedendo che, per implementare il riutilizzo dell'acqua, i soggetti interessati effettuino una comunicazione agli enti competenti o, nel caso in cui siano in possesso di un'autorizzazione ambientale, presentino una richiesta di modifica non sostanziale della stessa (articolo 3-*ter*, comma 1, cpv. 1-*ter*);
- modificano l'articolo 243, comma 6, relativo alla gestione delle acque sotterranee emunte. La modifica prevede che se le acque sono emunte in aree con intrusione marina, l'autorità competente può autorizzare valori limite allo scarico in acque superficiali superiori a quelli di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del Codice, per i soli parametri legati all'intrusione salina [articolo 4, comma 1, lettera *c*-bis*)*];
- sostituiscono l'articolo 265, comma 2, relativo all'assimilazione alle merci dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, anche ai fini della pericolosità e per il regime dei trasporti via mare. Le modifiche: rendono stabile detta assimilazione; estendono l'ambito a tutti i rifiuti trasportati per via marittima, in acque nazionali e internazionali, compresi i rifiuti delle navi, i residui di carico e i rifiuti di piattaforme marine fisse o mobili; assimilano i rifiuti pericolosi alle merci pericolose [articolo 4, comma 1, lettera *c*-ter*)*].

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni modificano alcune disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, relative al riutilizzo dell'acqua per uso industriale nello stesso sito e alla gestione delle acque sotterranee emunte. Al riguardo, non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale delle modifiche.
Viene altresì modificato l'articolo 265, comma 2, rendendo stabile ed estendendo gli ambiti di applicazione nei quali è consentita l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, e dei rifiuti pericolosi alle merci pericolose. Al riguardo, pur trattandosi di una

disposizione di carattere ordinamentale, appare opportuno acquisire elementi di valutazione in merito alla compatibilità della nuova disciplina con la normativa europea in materia di rifiuti, con particolare riferimento alla direttiva 2008/98/CE e al regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti, anche al fine di escludere, in caso di eventuale difformità rispetto alla disciplina europea, possibili conseguenze finanziarie a carico della finanza pubblica. Ciò anche tenendo conto che la disciplina transitoria attualmente vigente è finalizzata a consentire agli operatori di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 4, comma 4-*bis* (emendamento 4.104 RIF.)

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, modificano il decreto legislativo n. 49 del 2014, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

In particolare, si prevede[4] che gli avanzi di gestione dei sistemi di gestione dei RAEE costituiscano anticipazioni per gli esercizi successivi e debbano essere utilizzati per ridurre il contributo ambientale, compatibilmente con le esigenze di stabilità economico-finanziaria dei sistemi medesimi e assicurando un livello adeguato delle riserve rispetto ai costi totali annui [lettera *a)*].

Si dispone inoltre[5] che, nel caso di ritiro di ulteriori RAEE presso il domicilio dell'acquirente, il documento di trasporto rechi anche l'indicazione della tipologia e del numero degli stessi, senza necessità di ulteriore documentazione. Si prevede altresì che, ai fini dell'accettazione del carico presso i centri di raccolta e gli impianti di trattamento autorizzati, il documento di trasporto sostituisca il formulario di identificazione dei rifiuti, fermo restando l'obbligo di annotazione nel registro cronologico di carico e scarico da parte dell'impianto di destinazione [lettera *b)*].

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, modificano il decreto legislativo n. 49 del 2014, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevedendo che gli avanzi di gestione dei sistemi di gestione dei RAEE siano utilizzati per ridurre il contributo

[4] Modificando l'articolo 10, comma 10, del citato decreto legislativo.

[5] Modificando l'articolo 11, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

ambientale negli esercizi successivi, compatibilmente con le esigenze di stabilità economico-finanziaria dei sistemi medesimi [lettera *a)*].

Sono inoltre introdotte modifiche alla disciplina degli adempimenti documentali relativi al ritiro dei RAEE presso il domicilio dell'acquirente e al loro conferimento ai centri di raccolta e agli impianti di trattamento autorizzati, prevedendo, in quest'ultimo caso, che il documento di trasporto sostituisca il formulario di identificazione dei rifiuti [lettera *b)*].

In proposito, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi e considerato che, in ogni caso, i sistemi di gestione dei RAEE interessati dalle medesime non risultano inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT ai fini del conto economico consolidato.

ARTICOLO 4, comma 4-*ter* (emendamento 4.114)

Misure temporanee per fronteggiare l'aumento dei prezzi del bitume e dei materiali energetici, in relazione a interventi concernenti le infrastrutture stradali

Le norme modificano l'articolo 9, comma 5-*bis*, primo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2026, prorogando dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine entro cui le stazioni appaltanti devono adottare misure volte ad assicurare, in relazione a interventi di manutenzione, costruzione e riqualificazione di infrastrutture stradali, l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, indicandone, altresì, le modalità di trasporto e di riutilizzo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale le stazioni appaltanti devono adottare misure volte ad assicurare il riutilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che la disposizione si limita a prorogare il termine previsto dall'articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge n. 32 del 2026, introdotto in sede di conversione del medesimo decreto-legge (A.C. 2910), al quale non sono stati ascritti effetti finanziari.

ARTICOLO 4-*bis* (emendamento 4.031)
Stoccaggio temporaneo di mercurio metallico

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, modificano l'Allegato 1, recante i criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica, al decreto legislativo n. 36 del 2003. La modifica integra il punto 3-*bis*, numero 1, prevedendo che nello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico il metallo conferito, oltre all'assenza di impurità, abbia un contenuto di mercurio superiore al 99,9% in peso.

Si ricorda che nel febbraio 2025, la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora (INFR(2024)2268) per il non corretto recepimento della Direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/850. Tra le varie lacune contestate figura la mancata corretta definizione delle specifiche per lo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni modificano l'Allegato 1 al decreto legislativo n. 36 del 2003, prevedendo che nello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico il metallo conferito, oltre all'assenza di impurità, abbia un contenuto di mercurio superiore al 99,9 per cento in peso.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che la disposizione si limita a introdurre un requisito di natura chimico-fisica per l'ammissibilità del rifiuto, applicabile esclusivamente agli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo di mercurio metallico.

ARTICOLO 4-*ter* (emendamento 4.030)
Modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di rifiuti. Procedura d'infrazione n. 2024/2097

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, recano modifiche alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), in materia di gestione dei rifiuti, con riferimento alla procedura di infrazione n. 2024/2097.

In particolare:

- viene modificato l'articolo 178-*bis*, comma 1, al fine di prevedere che i regimi di responsabilità estesa del produttore siano istituiti o, se già istituiti, disciplinati [comma 1, lettera *a)*];
- viene modificato l'articolo 178-*ter*, in materia di requisiti generali minimi dei regimi di responsabilità estesa del produttore. In particolare, la quota minima del 50 per cento dei costi a carico dei produttori di prodotti, prevista per i regimi istituiti prima del 4 luglio 2018, è circoscritta ai regimi volti al raggiungimento di traguardi e

obiettivi stabiliti esclusivamente dalla normativa nazionale. Si precisa inoltre che la deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi a carico dei produttori nei regimi istituiti prima di tale data per il conseguimento di traguardi e obiettivi diversi. Si prevede, altresì, che le autorità competenti assicurino, anche mediante strumenti di consultazione e confronto tecnico, un dialogo regolare tra i soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi e che la comunicazione di informazioni al pubblico non pregiudichi la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili [comma 1, lettera *b*)];

Si ricorda che l'articolo 178-*ter*, comma 4, consente di derogare, a determinate condizioni, al principio della copertura integrale dei costi da parte dei produttori di prodotti, purché sia assicurato almeno l'80 per cento dei costi per i regimi istituiti in attuazione di direttive europee o dopo il 4 luglio 2018 e almeno il 50 per cento dei costi per i regimi istituiti prima di tale data. I costi non coperti sono sostenuti dai produttori originali dei rifiuti o dai distributori;

- viene modificato l'articolo 180, in materia di Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, integrandone i contenuti con la descrizione del contributo alla prevenzione recato dagli strumenti e dalle misure di cui all'allegato L-*ter*, la valutazione dell'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato L e l'identificazione delle misure di prevenzione esistenti e del loro contributo, prevedendone altresì l'aggiornamento almeno ogni sei anni [comma 1, lettera *c*)];
- viene modificato l'articolo 181, comma 1, relativo alla preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, inserendo il riferimento al riciclaggio "di alta qualità" [comma 1, lettera *d*)];
- viene inserito all'articolo 187 il comma 3.1, il quale prevede che, qualora non sia possibile procedere alla separazione dei rifiuti miscelati in conformità al comma 3, gli stessi siano trattati in un impianto autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a trattare la relativa miscela [comma 1, lettera *e*)];
- viene modificato l'articolo 188, comma 3, relativo alla responsabilità della gestione dei rifiuti, precisando che i costi della suddetta gestione comprendono anche quelli per la necessaria infrastruttura e il suo funzionamento [comma 1, lettera *f*)];
- viene modificato l'articolo 199, comma 3, integrando i contenuti dei piani regionali di gestione dei rifiuti con:
    - una valutazione dei sistemi di raccolta esistenti, della copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata e delle eventuali deroghe concesse ai sensi dell'articolo 205, comma 6-*ter*;
    - idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi per il monitoraggio della produzione e del trattamento dei rifiuti, nonché dei rifiuti urbani smaltiti o sottoposti a recupero di energia;

- misure per il conseguimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio;
- il riferimento, nelle misure per contrastare la dispersione dei rifiuti, all'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE e all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE [comma 1, lettera *g*)];

- viene modificato l'articolo 205, recante misure per incrementare la raccolta differenziata, prevedendo che la deroga al divieto di miscelazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato, ammessa in caso di raccolta congiunta di più materiali, sia periodicamente riesaminata, e includendo i rifiuti urbani pericolosi tra le frazioni per le quali è obbligatoria la raccolta differenziata [comma 1, lettera *h*)];

  Si ricorda che il comma 6-*quater* vigente prevede che la raccolta differenziata sia effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché per i tessili entro il 1° gennaio 2022, per i rifiuti organici, per gli imballaggi, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di pile e accumulatori e i rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- viene modificato l'articolo 216-*bis*, in materia di oli usati, prevedendone la raccolta differenziata, ove tecnicamente possibile, subordinando la miscelazione di oli con caratteristiche differenti alla condizione che essa non impedisca la rigenerazione o altre operazioni di riciclaggio con un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore, ammettendo tali operazioni di riciclaggio in alternativa alla rigenerazione e aggiornando il rinvio alla disciplina in materia di incenerimento dei rifiuti, ora recata dal decreto legislativo n. 46 del 2014 [comma 1, lettera *i*)];
- viene modificato l'articolo 237, comma 6, lettera *f*), prevedendo che ogni avanzo di gestione costituisca anticipazione per gli esercizi successivi e sia utilizzato per ridurre il contributo ambientale, compatibilmente con le esigenze di stabilità economico-finanziaria del sistema di gestione e assicurando un livello adeguato delle riserve rispetto ai costi totali annui [comma 1, lettera *l*)];

  La formulazione vigente dell'articolo 237, comma 6, lettera *f)*, prevede che l'avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale costituisca anticipazione per l'esercizio successivo e ne determini la riduzione del suo importo nel primo esercizio successivo;

- viene modificato l'articolo 255, comma 3, estendendo la fattispecie contravvenzionale ivi prevista, punita con l'arresto fino a un anno, all'inosservanza dell'obbligo di trattamento dei rifiuti miscelati di cui al nuovo comma 3.1 dell'articolo 187 [comma 1, lettera *m*)].

  Si ricorda che nel luglio 2024 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora (INFR(2024)2097) per il non corretto recepimento della direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 (direttiva quadro sui rifiuti). Nel dicembre 2025 la Commissione ha emesso un parere motivato, rilevando che diverse disposizioni della direttiva non risultano ancora correttamente recepite, in particolare quelle relative alla responsabilità estesa del produttore, inclusi

standard minimi su *governance* e copertura dei costi, al riciclaggio di alta qualità, alla raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi e ai requisiti minimi da includere nei piani di gestione dei rifiuti.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni sono volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2024/2097 in materia di gestione dei rifiuti.

Al riguardo, pur rilevando che la procedura di infrazione si trova nella fase del parere motivato ed è pertanto potenzialmente suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, si osserva che alcune disposizioni sembrano suscettibili di determinare il sorgere di adempimenti nuovi o l'ampliamento di quelli esistenti a carico di amministrazioni pubbliche.

Si fa riferimento, in particolare:

- al dialogo regolare tra i soggetti coinvolti nei regimi di responsabilità estesa del produttore che le autorità competenti sono tenute ad assicurare;
- all'integrazione dei contenuti del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e al suo aggiornamento;
- all'integrazione dei contenuti dei piani regionali di gestione dei rifiuti e al riesame periodico delle deroghe di cui all'articolo 205, comma 6-*ter*.

In proposito, andrebbe confermato che le amministrazioni interessate possano provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'estensione dell'obbligo di raccolta differenziata ai rifiuti urbani pericolosi e alla raccolta differenziata degli oli usati, andrebbero acquisiti chiarimenti circa la possibilità che tali previsioni determinino maggiori costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e, in tal caso, confermato che gli stessi trovino integrale copertura nell'ambito della relativa tariffa, senza effetti sui bilanci degli enti locali.

Con riferimento alle modifiche all'articolo 237, comma 6, lettera *f*), relative all'utilizzo degli avanzi di gestione, andrebbe confermato che i sistemi di gestione interessati non siano inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

Con riferimento alle modifiche all'articolo 178-*ter*, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative alla ripartizione dei costi nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del

produttore, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a verificare se la nuova disciplina possa determinare effetti finanziari a carico dei soggetti pubblici eventualmente coinvolti nei predetti regimi, anche in relazione alla quota dei costi non sostenuta dai produttori.

Non si formulano, invece, osservazioni con riferimento alla modifica dell'articolo 255, comma 3, che reca una disposizione di carattere ordinamentale.

ARTICOLO 04-*quater* (emendamento 4.024)

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese che utilizzano plastica riciclata

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, riconoscono alle imprese che, nell'anno 2027, acquistano e impiegano nei propri cicli produttivi plastica riciclata un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino al 36 per cento delle spese sostenute e documentate per il predetto acquisto, entro il 30 luglio 2027, fino a un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite massimo complessivo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2027 (comma 1).

Il suddetto contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi[6]. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione[7], senza l'applicazione del limite di cui al comma 10 del medesimo articolo 3 e del limite di cui all'articolo 63, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento[8]. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto (comma 2).

Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni di cui sopra sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» (comma 3).

[6] Di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026

[7] Di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.

[8] Di cui al decreto legislativo n. 141 del 2026.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica[9], sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonei ad attestare il contenuto di plastica riciclati dei materiali impiegati nei cicli produttivi, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui sopra, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma (comma 4).
Agli oneri relativi al contributo di cui sopra, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 5).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame riconoscono un credito d'imposta alle imprese che nel 2027 acquistano e impiegano plastica riciclata nei propri cicli produttivi. Il credito è pari fino al 36 per cento delle spese sostenute e documentate entro il 30 luglio 2027, con un massimo di 20.000 euro per beneficiario ed è concesso nel limite massimo complessivo di spesa di 4 milioni di euro per il 2027. Il suddetto credito: non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in deroga ai limiti annui previsti per le compensazioni; è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, entro il limite del costo sostenuto.
Criteri, modalità di fruizione e requisiti di certificazione sono rinviati a un decreto ministeriale, che deve anche assicurare il rispetto del limite di spesa. Sono, infine, disposte le coperture relative al citato onere (*cfr. infra*).
Al riguardo, si rileva che la misura in parola configura l'onere come limite massimo di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, cui corrisponde una copertura limitata alla medesima annualità. Tuttavia, le norme fissano esclusivamente il termine entro il quale devono essere sostenute le spese agevolabili (30 luglio 2027), senza individuare l'arco temporale entro cui il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione.
Andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti in merito alla coerenza tra la scansione temporale degli oneri derivanti dall'utilizzo in compensazione del credito d'imposta e la relativa copertura

[9] Di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

finanziaria, prevista per il solo anno 2027, considerato che le disposizioni in esame individuano il termine entro il quale devono essere sostenute le spese agevolabili, senza stabilire quello entro il quale il credito può essere utilizzato. In particolare, andrebbe chiarito se, anche alla luce dei tempi necessari per l'adozione del decreto attuativo e per il riconoscimento del beneficio, possano verificarsi compensazioni negli esercizi successivi al 2027 e, in caso affermativo, con quali risorse si intenda far fronte ai relativi effetti finanziari. In alternativa, andrebbe valutata l'opportunità di circoscrivere espressamente al 2027 il periodo di utilizzo del credito d'imposta.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 4-*quater* provvede agli oneri di cui al medesimo articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

ARTICOLO 5, comma 1 (emendamento 5.5)
Termine per la definizione dei valori di fondo da parte dell'ARPA

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, novellando il comma 13-*ter* dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, intervengono sulla procedura per i siti in cui le concentrazioni rilevate superano le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per fenomeni di origine naturale o antropica. Secondo la normativa vigente, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine. Il piano è realizzato con oneri a carico del proponente, in contraddittorio con l'ARPA, entro sessanta giorni dalla presentazione. Sulla base delle risultanze, l'ARPA definisce i valori di fondo, ferma restando la sua facoltà di esprimersi sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate con il contesto territoriale.

La modifica introdotta prevede che l'ARPA definisca i valori di fondo, oppure si esprima sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate, entro e non oltre sessanta giorni.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando il comma 13-*ter* dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, intervengono sulla procedura per i siti in cui le concentrazioni rilevate superano le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per fenomeni di origine naturale o antropica. Nel dettaglio, si prevede che l'ARPA definisca i valori di fondo, oppure si esprima sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate, entro e non oltre sessanta giorni.

Al riguardo non si formulano osservazioni nel presupposto, di cui si chiede conferma da parte del Governo, che le citate amministrazioni possano attuare quanto disposto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.